

# CORSO FGLAW

## ESAME AVVOCATO 2014

**CORTE DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE VI**  
**SENTENZA 4 FEBBRAIO 2014, N. 5496**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica  
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 07/11/2013  
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA  
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1664  
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 12490/2013  
ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Moretti Raffaele, nato a Subiaco il 15-10-1957;

avverso la sentenza in data 13-12-12 della Corte di Appello di Roma, sezione 3<sup>a</sup> penale.

Visti gli atti.

Udita la relazione fatta dal Presidente, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319 quater c.p.;

udito l'avv. Rampioni Roberto e avv. Merlini G. che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

#### FATTO E DIRITTO

1.- Il difensore di Moretti Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 13-12-12, la Corte di Appello di Roma, sezione 3<sup>a</sup> penale, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado, con attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato di cui all'art. 317 c.p., per avere, abusando della sua qualità di ispettore del lavoro in servizio presso la ASL RM/A e segnatamente minacciando sanzioni per il presunto illecito impiego di lavoratori dipendenti presso l'autorimessa sita in via Corsaglia 31, indotto Sangiorgio Francesco a consegnargli indebitamente la somma di mille Euro (in Roma il 23-12-2005).

Il ricorrente deduce in primo luogo vizio di motivazione per errata valutazione delle prove, con particolare riferimento alla ritenuta prova del passaggio di denaro e quindi della dazione dello stesso. Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta accertata dai Giudici di merito, al Moretti sarebbero stati consegnati euro mille in contanti, di cui lo stesso si sarebbe disfatto, buttando le banconote nei pressi di alcuni cassonetti dell'Ama che si trovavano in via Nicodemi, luogo del fermo dell'imputato. Il ritrovamento delle banconote era avvenuto da parte del Carabiniere Pannuti

successivamente alla perquisizione del prevenuto, il cui fermo non era stato poi convalidato dal GIP per difetto di flagranza. In realtà, ad avviso del ricorrente, non sarebbe stata dimostrata la presenza sul luogo dei cassonetti della spazzatura, ma anzi le banconote sarebbero state trovate vicino ad un furgone dietro all'Ama, e, in definitiva, non sarebbe stata acquisita alcuna prova in ordine alla avvenuta consegna del denaro.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, in quanto la condotta posta in essere dal Moretti avrebbe dovuto essere qualificata come induzione e non già come costrizione, sicché il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nello schema tipico del nuovo art. 319 quater c.p. e non nell'art. 317 c.p.. Infatti nel caso di specie il funzionario pubblico, lungi dall'aver annientato la libertà di autodeterminazione del privato, avrebbe agito ricorrendo a forme di pressione tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale, decidendo di versare il denaro, mirava per altro ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.

2.-. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto (v. informazione provvisoria n. 18, alla udienza del 24 ottobre 2013 in relazione alla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza 9 maggio 2013 Maldera Giovanni + 8, la cui decisione è in corso di pubblicazione).

In applicazione di questi principi, la condotta posta in essere dall'imputato avere il Moretti prospettato al Sangiorgio che con la dazione di mille euro in contanti e con la messa a punto delle sue automobili avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni riscontrate nella sua autofficina (lavoro nero; inidoneità della autocertificazione presentata) appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell'ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.

Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 319 quater c.p., con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nell'inquadrare la successione normativa fra il previgente testo dell'art. 317 c.p., quello introdotto dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75 e quello del nuovo ed autonomo art. 319 quater c.p. all'interno del peculiare fenomeno della successione di leggi penali, disciplinato dall'art. 2 cod. pen., comma 4 (v. per tutte: sentenza n. 21701 del 07/05/2013, Rv. 255075, Ancona).

P.Q.M.

Qualificato il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 319 quater c.p., annulla la sentenza

impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014

CORSO FGLAW MAGISTRATURA – ESAME AVVOCATO  
MATERIALI COPERTI DA DIRITTO D'AUTORE  
COPYRIGHT FGLAW 2014



MAGISTRATURA  
Corsi in **VIDEOCONFERENZA** Italia  
I Docenti a casa tua!  
MATERIALI COPERTI DA DIRITTO D'AUTORE  
COPYRIGHT FGLAW 2014  
ESAME AVVOCATO